

Oggetto: INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che dal 24/09/2014 è entrato in vigore il D.M. 04/08/2014 n. 139 che apporta modifiche al D.M. 18/10/2010 n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

In particolare, l'art. 7 che modifica l'art. 16 del D.M. 180/2010 prevede un aumento delle spese di avvio a carico di ciascuna delle parti pari ad € 80,00 quando il valore della lite sia di importo superiore a € 250.000,00.

Il Segretario Generale propone pertanto l'adeguamento del tariffario approvato con precedente deliberazione n. 52 del 29/04/2013.

Segue uno scambio di opinioni fra i componenti di Giunta presenti, al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

RICHIAMATO il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" come modificato dal D.M. 139 del 4/8/2014;

RICHIAMATO il P.D.G. del 12 gennaio 2009, con cui il Ministero della Giustizia dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/1/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio di Prato, denominato "Servizio di Conciliazione". Con lo stesso provvedimento lo stesso Servizio è stato iscritto al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 52 del 29/4/2013 con la quale si deliberava la modifica del tariffario relativo alle indennità del servizio di mediazione;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi di governo dell'ente, tra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

RITENUTO opportuno adeguare il vigente tariffario alle prescrizioni contenute nel D.M. 4/8/2014 n. 139;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare il tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione citato in narrativa, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A") ne forma parte integrante;

La presente deliberazione ha efficacia a valere sulle istanze presentate a far data dalla data della sua pubblicazione sull'albo camerale on line.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Sinisi)

Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 97/14 del 29.10.2014

Indennità del servizio di mediazione


IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)



Pagine 2 (compresa la copertina)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento):

- € 40,00 (+IVA)* per le liti di valore fino a € 250.000,00
- € 80,00 (+IVA)* per le liti di valore superiore a e 250.000,00

TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L'eventuale saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta